



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

N. 17/2010

OGGETTO : Progetto di ripristino ambientale e costituzione di aree ad interesse naturalistico nei terreni siti in località "Battaglino – Isolone". Approvazione della convenzione con la Società FRASSA finalizzata al rinnovo dell'autorizzazione.

L'anno duemiladieci addì ventitrè del mese di febbraio alle ore 21,00 regolarmente convocata, si è riunita presso la sede legale la Giunta Esecutiva dell'Ente di gestione del Sistema delle Aree protette della Fascia Fluviale del Po tratto torinese nelle persone dei signori:

	Presenti	Assenti
BEVIONE PIERGIORGIO	X	
FINA ERNESTO		X
GALLINA LUIGI	X	
LORINI UMBERTO	X	
ROLLE GIOVANNI		X

Assiste il dott. Ippolito Ostellino con mansioni di Segretario dell'Ente di gestione.

Il Presidente Piergiorgio Bevione riconosciuto il numero legale per l'esame del punto iscritto all'ordine del giorno, procede al relativo esame.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Udita la relazione del Presidente;

Premesso che

Con determinazione dirigenziale del Settore pianificazione e verifica attività estrattiva della Regione Piemonte n. 19 del 28/02/2003 la Società Betonrossi S.p.a. era stata autorizzata alla coltivazione e relativa sistemazione definitiva con riqualificazione ambientale della cava in località Battaglino – Isolone in Comune di San Sebastiano da Po, sino al 12/01/2008, con obbligo di stipula, ai sensi dell'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area, di specifica convenzione con l'Ente di gestione del Parco Fluviale del Po Torinese, secondo lo schema allegato alla D.G.R. n. 16-8193 del 31/01/2003, con la quale era stato rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/1998.

Con atto del 10/04/2003 veniva stipulata apposita convenzione fra l'Ente di gestione e la suddetta Società Betonrossi S.p.a., sulla base di quanto previsto dall'art. 3.10 comma a sub a) 2 delle N.d.A. del P.d.A., per il ripristino ambientale e la costituzione di aree di interesse naturalistico al di fuori degli ambiti di coordinamento progettuale definiti dal P.d.A. stesso, ed in funzione della proposta di realizzazione individuata e promossa dall'Ente di gestione con O.d.g. del Consiglio Direttivo n. 3 del 28/02/1997.

Con determinazione dirigenziale del Settore pianificazione e verifica attività estrattiva della Regione Piemonte n. 281 del 31/10/2008, la Società Frassa S.r.l. di Verolengo era stata autorizzata al sub ingresso nella coltivazione e relativa sistemazione definitiva con riqualificazione ambientale della cava in Località Battaglino – Isolone, nonché alla coltivazione e relativa sistemazione con riqualificazione della cava stessa sino al 31/10/2009.

Nella conferenza dei servizi tenutasi in data 10/09/2009 presso la sede del Comune di San Sebastiano da Po, era stata esaminata la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione per la durata di un anno, a causa del ritardo nell'attuazione del progetto, motivato dalla Società richiedente in relazione alla pesante contrazione del mercato edile. In particolare la richiesta di rinnovo è relativa ad un volume residuo da estrarre pari a 98.880 m³.

Nelle conclusioni riportate a verbale della suddetta conferenza dei servizi era stato stabilito di chiedere alla Società Frassa documentazione di aggiornamento, comprensiva di "progettazione esecutiva delle opere aggiuntive atte a migliorare la qualità naturalistica e fruitiva dell'area, da concordare con il Comune e con l'Ente Parco, anche in sede di redazione della nuova convenzione", nonché la "realizzazione paesaggistica prevista dal DPCM 12/12/2005".

A seguito di richiesta dell'Ente Parco prot. 1303 del 15/10/2010, la Regione Piemonte Settore pianificazione e verifica attività estrattive, con nota prot. 11391 del 28/10/2009 (prot. di ricevimento n. 3595 del 05/11/2009), ha precisato la necessità di stipula di una convenzione tra le parti che preveda la possibilità di rinnovo dell'autorizzazione per un ulteriore anno.

A seguito di incontri tecnici fra Ente Parco, Comune di San Sebastiano da Po e progettisti incaricati, la Società Frassa ha trasmesso la documentazione integrativa (prot. di ricevimento n. 355 del 08/02/2010), che è stata esaminata in sede di commissione urbanistica in data 15/02/2010.

Di seguito si riporta estratto di istruttoria:

1. Caratteri dell'intervento

Progettazione esecutiva delle opere aggiuntive atte a migliorare la qualità naturalistica e fruitiva.

Le principali modifiche rispetto al progetto iniziale si possono riassumere come segue:

- Nel progetto iniziale era stata indicata la realizzazione di una prateria umida su una superficie depressa rispetto a quelle limitrofe e dove era quindi più probabile la presenza di condizioni di umidità sia per innalzamento della falda sia per scorrimento delle acque piovane dalle superfici circostanti. L'osservazione delle reali condizioni ecologiche presenti (tessitura del substrato, oscillazione della falda, andamento climatico) fa ritenere poco probabile la formazione di praterie umide che quindi sono state eliminate dalla legenda del nuovo progetto di riqualificazione ambientale.
- Modifiche inerenti le modalità di recupero ambientale della porzione ad ovest del metanodotto per quanto attiene la realizzazione delle macchie arboreo-arbustive:
 - Utilizzo di materiale vegetale più sviluppato; le piante saranno più distanziate rispetto a quanto indicato nel progetto originario, in modo da permettere anche il passaggio di mezzi meccanici per la ripulitura dalle infestanti.
 - Si prevede la realizzazione di macchie ognuna composta da 35 alberi e 10 arbusti. Il sesto indicativo di impianto sarà di 5,0 x 6,0 metri; ogni macchia interesserà pertanto una superficie di circa 1.050 m². All'interno di tale superficie l'impianto sarà realizzato lungo linee sinusoidali in modo da non avere una disposizione strettamente regolare e geometrica della piante; gli arbusti saranno posti a dimora singolarmente o in gruppi di due-tre piante (in quest'ultimo caso con distanza tra gli arbusti di 1,5 metri) come indicato nello schema tipologico riportato nel progetto.
 - Per l'impianto saranno impiegate piante "a pronto effetto": per le specie arboree saranno utilizzate piante con circonferenza tronco a un metro da terra di 10-12 cm, mentre gli arbusti dovranno avere un'altezza di 1,25-1,50 metri. Gli impianti arborei saranno costituiti da pioppi bianchi (*Populus alba*), pioppi tremoli (*Populus tremula*) salici bianchi (*Salix alba*), salicone (*Salix caprea*), farnie (*Quercus robur*), frassini (*Fraxinus excelsior*), acero campestre (*Acer campestre*).
 - Per la specie arbustive si dovrà fare riferimento a quelle più rustiche indicate in progetto quali nocciolo (*Corylus avellana*), biancospino (*Crataegus monogyna*), prugnolo (*Prunus spinosa*), rose selvatiche (*Rosa* sp.pl.), spincervino (*Rhamnus catharticus*), ligustro (*Ligustrum vulgare*).
 - Nel complesso si prevede la creazione di 35 macchie arboreo arbustive con la messa a dimora di 1.225 alberi e 350 arbusti.
- Rispetto al progetto approvato, su richiesta dell'Ente Parco, non saranno realizzati i percorsi ciclopedonali interni all'area.
- Per limitare fenomeni di uso improprio dell'area viene previsto il posizionamento di una barra a basculamento orizzontale, al termine della strada carrareccia che fiancheggia l'area di intervento sul lato nord.

Interventi di manutenzione/gestione delle superfici rinaturate:

- Le modalità operative sono state suddivise in due fasi: la prima riguarda il periodo sino alla completa riqualificazione dell'area di intervento; la seconda fase riguarda gli interventi da effettuare tra il completamento degli impianti vegetali e lo svincolo della fidejussione (a garanzia della corretta esecuzione e della positiva riuscita degli interventi) e necessari per assicurare che gli impianti vegetali stessi siano affermati e le piante abbiano una discreta autonomia.
- Nelle aree oggetto di impianti arboreo-arbustivi sono previste operazioni di ripulitura tramite sfalci per il controllo della vegetazione infestante e per permettere alle piantine messe a dimora un migliore attecchimento. Il sesto di impianto adottato, con maggiore distanza tra le piante rispetto al progetto originario, consentirà il passaggio di mezzi meccanici per la ripulitura dalle infestanti.
- Per quanto riguarda la cura delle singole piantine, saranno eseguiti interventi di irrigazioni da effettuarsi nelle stagioni vegetative successive a quella della messa a dimora (irrigazioni di

mantenimento) con una diminuzione graduale dell'intensità e della frequenza delle irrigazioni in relazione al progressivo sviluppo degli apparati radicali e quindi della maggiore autonomia delle piante.

- Le fallanze, in relazione al sesto di impianto più largo e quindi alla messa a dimora un numero minore di piante (ma di maggiori dimensioni) saranno risarcite totalmente. Nel caso si manifestasse un accrescimento stentato delle piante si interverrà con ulteriori concimazioni localizzate post-impianto con concimi a lenta cessione.
- Gli interventi irrigui saranno stabiliti anche in relazione agli andamenti climatici stagionali, in particolare nel primo periodo dopo la messa a dimora quando le piante non presentano un apparato radicale ancora sufficientemente sviluppato e risentono della crisi da trapianto.
- Manutenzione delle superfici a prato pari a circa 35 ha :
 - In relazione alla elevata estensione dell'area il progetto ipotizza la possibilità di manutenzione delle superfici prative mediante gestione da parte di agricoltori/allevatori della zona, con opportune prescrizioni operative: il cotico erboso potrebbe essere sfalcato ed utilizzato per l'alimentazione degli animali oppure, una volta che il cotico erboso si sia affermato, direttamente pascolato da bovini.
 - Il pascolamento dovrà essere associato ad interventi integrativi di sfalcio delle piante non gradite dagli animali ed alla protezione degli impianti arboreo-arbustivi, mediante delimitazione tramite filo elettrico.
 - Nel caso in cui di gestione delle superfici prative a pascolo, il progetto indica l'adozione delle tecniche di pascolamento con turnazione delle superfici, con un carico di bestiame di 0,4 – 0,5 UBA/ha. Per la turnazione il progetto prevede tempi di permanenza di 2-3 giorni, con periodo di riposo del prato di 30-40 giorni in primavera e di 50-60 giorni in autunno.
 - Il progetto prevede che, quando le piante messe a dimora inizieranno a fruttificare, in accordo con l'Ente Parco si individuino delle aree, attorno ai nuclei di impianto, non interessate dal pascolamento, in modo da favorire la disseminazione e colonizzazione naturale di altre superfici.

2. Osservazioni

Le modifiche progettuali introdotte sono coerenti rispetto a quanto richiesto in occasione delle riunioni tecniche.

Si ritiene necessario che tutte le indicazioni progettuali siano specificate come prescrizioni alle quali la ditta dovrà attenersi. Tali prescrizioni dovranno costituire altresì parametro di riferimento per la verifica della corretta esecuzione in funzione del progressivo svincolo della fidejussione.

Tutto ciò premesso

Vista lo schema di convenzione che regola il rinnovo per un ulteriore anno dei termini per la coltivazione e relativa sistemazione definitiva con riqualificazione ambientale, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, fatte salve esclusivamente eventuali correzioni per necessità materiali e di forma che non modifichino la sostanza della convenzione stessa.

Ritenuto di approvare la suddetta convenzione, la quale all'art. 2 del dispositivo specifica che fa parte integrante della convenzione tutta la documentazione tecnica presentata in allegato alle istanze ed all'art.3 specifica che i lavori di coltivazione e di recupero ambientale devono essere eseguiti secondo la cronologia e le prescrizioni (che si intendono integralmente richiamate) allegate alla D.G.R. n. 208 del 13 gennaio 2003 ai sensi della L.R. 40/1998, nonché alla Determinazione Dirigenziale del Settore pianificazione e verifica attività estrattive n. 281 del 31 ottobre 2008 ed alla Determinazione Dirigenziale che sarà eventualmente assunta dal medesimo Settore.

Rilevata altresì la necessità di trasmettere il presente atto alla Regione Piemonte Settore pianificazione e verifica attività estrattive ed all'Amministrazione Comunale di San Sebastiano da Po per i provvedimenti autorizzativi di rispettiva competenza.

Visto il preventivo parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 12 della L.R. 36/92.

Visto lo Statuto dell'Ente.

con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

per quanto in premessa considerato

1. Di approvare lo schema di convenzione che regola il rinnovo per un ulteriore anno dei termini per la coltivazione e relativa sistemazione definitiva con riqualificazione ambientale della cava in Località Battaglino – Isolone in Comune di San Sebastiano da Po da parte della Società Frassa S.r.l., allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, fatte salve esclusivamente eventuali correzioni per necessità materiali e di forma che non modificano la sostanza della convenzione stessa.
2. Di trasmettere il presente atto alla Regione Piemonte Settore pianificazione e verifica attività estrattive ed all'Amministrazione Comunale di San Sebastiano da Po per i provvedimenti autorizzativi di rispettiva competenza.

Il presente provvedimento è soggetto al controllo del Settore Aree Protette della Regione Piemonte, secondo le modalità previste dall'art. 8 della L.R. 21/07/1992 n. 36, come modificato dall'art. 10 della L.R. 27/01/2009 n.3, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla norma medesima.

- che in data 24 dicembre 2007 la Società Betonrossi S.p.A. ha presentato domanda di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/1978, D.lgs. 42/2004 e L.R. 45/1989 per il rinnovo della durata di un anno dell'attività estrattiva in scadenza il 12 gennaio 2008;
- che in data 17 aprile 2008, è stata presentata istanza di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione da parte della Società FRASSA s.r.l.;
- che, con Determinazione Dirigenziale n. 281 del 31 ottobre 2008, l'attività estrattiva è stata autorizzata sino al 31 ottobre 2009 ed è stato autorizzato il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione da parte della Società FRASSA s.r.l.;
- che in data 29 luglio 2009 la Società FRASSA s.r.l. ha presentato domanda per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione per anni uno;
- che la Conferenza dei Servizi del 10 settembre 2009 istituita relativamente alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione ha subordinato la concessione del rinnovo alla stipula di una nuova convenzione tra la FRASSA s.r.l. e l'Ente di Gestione delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po per superare i limiti temporali dell'art. 4 della convenzione in atto ed assicurare la completa attuazione del progetto e della riqualificazione ambientale;
- che, con Determina Dirigenziale n.232 del 17 settembre 2009, è stato aggiornato l'importo della fidejussione (ai sensi dell'art. 7 della L. R. 69/1978 a garanzia della corretta esecuzione delle opere di riuso di cui al Progetto) a € 1.228.000,00, svincolando una quota parte della originaria fidejussione di € 2.080.000,00, in relazione agli interventi di riqualificazione ambientale ultimati da più di tre anni e il cui valore è stato stimato in € 852.000,00,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- Art. 1 - La Ditta Frassa S.r.l. come da determinazione dirigenziale della Regione Piemonte Direzione Industria è autorizzata alla coltivazione della cava di sabbia e ghiaia in località Battaglino-Isolone del Comune di San Sebastiano da Po **per anni 1 (uno)** sino al **..... 2011**;
- Art. 2 - Fa parte integrante della presente Convenzione tutta la documentazione tecnica, presentata in allegato alle istanze ex L.R. 69/1978, L.R. 45/1989, L.R. 40/1998 e D.Lgs. 490/1999;
- Art. 3 - I lavori di coltivazione e di recupero ambientale devono essere eseguiti secondo la cronologia e le prescrizioni (che si intendono integralmente richiamate) allegate alla Deliberazione n. 208 del 13 gennaio 2003 ai sensi della L.R. 40/1998, nonché alla Determinazione Dirigenziale n. 281 del 31 ottobre 2008 ed alla Determinazione Dirigenziale n.....del..... ai sensi della L.R. 69/1978 relative alle istanze di rinnovo autorizzativo;
- Nel caso in cui i lavori di coltivazione in prossimità di aree di particolare interesse naturalistico preesistente e riconosciuto dal P.d.A. e le misure di mitigazione previste in progetto non garantiscano la salvaguardia dell'ecosistema, l'Amministrazione regionale ha facoltà di sospendere i lavori per un periodo non superiore a 6 mesi e limitatamente alla zona interessata, in attesa di predisporre nuove misure di mitigazione, qualora la prosecuzione dei lavori possa pregiudicare in modo irreversibile la conservazione dell'ecosistema stesso;

- Art. 4 - Per ciò che attiene i lavori di recupero ambientale questi dovranno essere ultimati entro il2011 Qualora il progetto complessivo di coltivazione e di sistemazione finale dell'area non possa essere ultimato, entro i termini autorizzativi, non potrà essere rilasciato un ulteriore rinnovo secondo la normativa vigente.
La sistemazione di eventuali aree non scavate e ricomprese nel progetto complessivo approvato sarà concordata con l'Ente Parco e il Comune;
- Art. 5) - Le parti concordemente dichiarano che la gestione/manutenzione degli interventi di recupero e rinaturalizzazione di cui al Progetto si intende a carico della Ditta sino a tre anni successivi allo scadere dell'autorizzazione;
- Art. 6 - E' fatta possibilità, qualora si verificano fatti dolosi o colposi che rechino danno all'ambiente, dell'azione di risarcimento del danno ambientale promossa dallo Stato, nonché dagli Enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo ai sensi dell'art. 18 Legge 8 luglio 1986 n. 349;
- Art. 7 - La ditta è tenuta a nominare un direttore dei lavori il quale dovrà produrre alla scadenza di ogni anno solare relazione tecnica a consuntivo degli interventi realizzati da inviare all'Ente Parco, al Comune di San Sebastiano da Po ed al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Regione Piemonte. Il direttore dei lavori è tenuto ad avvalersi di esperti, iscritti agli Ordini Professionali per quanto concerne consulenze e relazioni relative ai settori specifici progettuali;
- Art. 8 - E' fatto obbligo alla ditta di mettere a disposizione dei funzionari, proposti al controllo dei lavori, tutti i mezzi necessari alle verifiche periodiche e comunque ritenute necessarie dagli Enti interessati;
- Art. 9 - La ditta si impegna, entro il 30 novembre di ogni anno solare, a titolo di contributo alla spesa, per gli interventi finalizzati agli scopi previsti dalla legge istitutiva e dagli strumenti di pianificazione del territorio protetto, a versare la somma di € 0,19 per ogni metro cubo all'Ente di gestione, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 9-11058 del 23 marzo 2009 di aggiornamento delle tariffe per gli anni 2009 e 2010. Il materiale utile estrattivo residuo è stato stimato, in fase di richiesta di subingresso della ditta FRASSA, in metri cubi 154.000; pertanto il contributo complessivo è pari a € 29.260, 00 e sarà corrisposto sulla base delle previsioni di estrazioni in progetto, indipendentemente dalle effettive volumetrie estratte. Nel caso di sopravvenienza di legge statale o regionale che stabilisca l'obbligo del versamento di contributo, ai soggetti che la legge stessa indicherà, l'impegno convenzionale di cui al precedente comma si intenderà automaticamente risolto per il necessario adeguamento a quello di legge;
- Art. 10 - L'esecuzione completa e regolare delle opere e degli interventi di manutenzione e gestione per i tre anni successivi alla scadenza dell'autorizzazione sarà soggetta a controllo da parte di una Commissione Tecnica costituita dall'Ente di Gestione, dall'Amministrazione Comunale e dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Regione Piemonte, e dovrà risultare da apposito verbale di verifica redatto in sede di sopralluogo;
- Art.11) - Ai sensi dell'art. 7 della L. R. 69/1978 la ditta rilascia, come definito nella Determina Dirigenziale n.232 del 17 settembre 2009, una fideiussione bancaria o assicurativa stipulata con primaria banca (o compagnia di assicurazione) per l'importo di € 1.228.000,00, a garanzia della corretta esecuzione delle opere di riuso di cui al Progetto. La fideiussione dovrà essere stipulata secondo la cronologia prevista per gli interventi di riuso di cui al Progetto approvato; la garanzia dovrà essere valida fino a 36 mesi dopo la scadenza dell'autorizzazione, al fine di garantire l'effettivo risultato positivo delle opere di recupero ambientale.
- Art. 12 - Ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione e/o alla esecuzione e non esecuzione o risoluzione del presente accordo e dovrà essere definita prioritariamente in via bonaria, anche con eventuale ricorso a forme transattive. In caso di impossibilità di addivenire a soluzioni conciliative, la competenza sarà del Tribunale ordinario e il Foro competente è quello di Torino.

Art. 13 - La presente Convenzione fa salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di Polizia Mineraria ed i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile.
La presente Convenzione sarà registrata a spese a carico della Ditta,

Moncalieri li

Per l'Ente di Gestione
Il Presidente
Piergiorgio Bevione

Per la FRASSA s.r.l.
Sig.

Si allega:

1. Convenzione 10 / 04 / 2003
2. Det. Regione Piemonte n. 208 del 13 gennaio 2003
3. Determinazione Dirigenziale n. 281 del 31 ottobre 2008
4. Determinazione Dirigenziale

Il Segretario
Dr. Ippolito Ostellino

Il Presidente
Piergiorgio Bevione

Copia conforme all'originale composta di n. facciate

Il funzionario incaricato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta:

- o la regolarità dell'atto ai sensi dell'art.12 della L.R. 21.7.92 n.36.
 - o rilievi sulla regolarità dell'atto come da relazione allegata alla presente deliberazione;
- Il Funzionario incaricato

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta:

- o la regolarità dell'atto ai sensi dell'art.12 della L.R. 21.7.92 n.36.
- o rilievi sulla regolarità dell'atto come da relazione allegata alla presente deliberazione;

Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal

- senza che contro di essa pervenissero reclami
- con ricevimento di osservazioni in data.....

Il Funzionario incaricato

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione di giunta esecutiva **viene** trasmessa all'Ufficio regionale (Settore gestione aree protette) entro 15 giorni dalla sua adozione per il controllo preventivo di legittimità (per il controllo di cui al comma 6 e 7 della L. 4/2005) con nota n. del
- La presente deliberazione di giunta esecutiva **non viene** trasmessa all'Ufficio regionale (Settore gestione aree protette) per il controllo preventivo di legittimità.
- La presente deliberazione di giunta esecutiva è stata trasmessa all'Ufficio regionale (Settore gestione aree protette) entro 30 giorni dalla sua adozione per il controllo di cui al comma 6 e 7 della L. 4/2005 con nota n. del

Divenuta esecutiva in data in seguito alla trasmissione per la verifica di legittimità;

Annullata dall'Ufficio regionale con provvedimento regionale n. del

Il Segretario
Dr. Ippolito Ostellino

Il Presidente
Piergiorgio Bevione